

Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in un'area dedicata.

4.1 Censimento delle strutture sanitarie militari.

L'acquisizione dei dati di spesa sanitaria da parte del Sistema TS prevede il censimento delle strutture militari ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Di seguito le informazioni che devono essere fornire:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Ente	Identificativo dell'ente militare	Obbligatorio
Codice univoco ufficio	Identificativo del presidio / ospedale militare	Obbligatorio
Codice fiscale struttura militare	Codice fiscale soggetto giuridico	Obbligatorio
Codice fiscale responsabile invio	Codice fiscale persona fisica deputata all'invio dei dati	Facoltativo (obbligatorio solo se la struttura invia in proprio i dati di spesa)
Data di avvio del servizio	Data da cui la struttura è attiva	Obbligatorio
Denominazione della struttura	Denominazione della struttura	Obbligatorio
Indirizzo	Indirizzo della struttura	Obbligatorio
Comune	Comune dove è ubicata la struttura	Obbligatorio
Provincia	Provincia dove è ubicata la struttura	Obbligatorio
Regione	Regione di ubicazione della struttura	Obbligatorio
e-mail PEC	Indirizzo di posta elettronica certificata della struttura	Utilizzabile nelle comunicazioni con il Sistema TS

Le modalità di fornitura dei dati sono descritte nelle specifiche tecniche disponibili sul sito www.sistemats.it

4.2 Abilitazione e revoca al Servizio telematico.

Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema per ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati, secondo le medesime modalità di cui di cui al capitolo 4.2 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

In particolare, le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un Pincode per la corretta identificazione delle strutture abilitate.

Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS-CNS, di cui al comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa.

L'abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e può essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.

L'abilitazione è revocata da parte dell'amministratore di sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze:

a seguito della cessazione dell'attività dei soggetti censiti; entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall'assistito;

mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni.

Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

4.3 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza.

Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture sanitarie militari le attività di cui al capitolo 4.3 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

4.4 Servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa.

Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture autorizzate le attività di cui al capitolo 4.4 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

4.5 Servizi di ricezione dei dati da parte del Sistema TS.

Ai fini del presente decreto sono resi disponibili alle strutture sanitarie militari i servizi di cui al capitolo 4.5 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

4.6 Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria.

Ai fini del presente decreto, la frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture sanitarie militari segue le stesse modalità riportate nel capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

19A03117

DECRETO 9 maggio 2019.

Modifica dell'allegato C al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E


IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;



Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo *standard* unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;


Decretano:

Art. 1.

Modifica dell'allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1	Andorra	2018	2017
2	Arabia Saudita	2018	2017
3	Argentina	2017	2016
4	Australia	2018	2017
5	Austria	2017	2016
6	Azerbaijan	2018	2017
7	Barbados	2019	2018
8	Belgio	2017	2016
9	Bonaire	2017	2016
10	Brasile	2018	2017
11	Bulgaria	2017	2016
12	Canada	2018	2017
13	Cile	2018	2017
14	Cipro	2017	2016
15	Colombia	2017	2016
16	Corea	2017	2016
17	Croazia	2017	2016
18	Danimarca	2017	2016
19	Estonia	2017	2016
20	Federazione Russa	2018	2017
21	Finlandia*	2017	2016
22	Francia**	2017	2016
23	Germania	2017	2016
24	Giappone	2018	2017
25	Gibilterra	2017	2016
26	Grecia	2017	2016
27	Groenlandia	2018	2017
28	Guernsey	2017	2016
29	Hong Kong	2018	2017
30	India	2017	2016



31	Indonesia	2018	2017
32	Irlanda	2017	2016
33	Islanda	2017	2016
34	Isola di Man	2017	2016
35	Isole Cook	2019	2018
36	Isole Faroe	2017	2016
37	Israele	2018	2017
38	Jersey	2017	2016
39	Lettonia	2017	2016
40	Liechtenstein	2017	2016
41	Lituania	2017	2016
42	Lussemburgo	2017	2016
43	Malesia	2018	2017
44	Malta	2017	2016
45	Mauritius	2018	2017
46	Messico	2017	2016
47	Monaco	2018	2017
48	Norvegia	2017	2016
49	Nuova Zelanda	2018	2017
50	Paesi Bassi	2017	2016
51	Pakistan	2018	2017
52	Panama	2019	2018
53	Polonia	2017	2016
54	Portogallo***	2017	2016
55	Regno Unito	2017	2016
56	Repubblica Ceca	2017	2016
57	Repubblica Popolare Cinese	2018	2017
58	Repubblica Slovacca	2017	2016
59	Romania	2017	2016
60	Saba	2017	2016
61	San Marino	2017	2016
62	Seychelles	2017	2016
63	Singapore	2018	2017
64	Sint Eustatius	2017	2016
65	Slovenia	2017	2016
66	Spagna****	2017	2016
67	Sudafrica	2017	2016

68	Svezia	2017	2016
69	Svizzera	2018	2017
70	Ungheria	2017	2016
71	Uruguay	2018	2017

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

**** Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2019

*Il direttore generale
delle finanze*
LAPECORELLA

*Il direttore dell'Agenzia
delle entrate*
MAGGIORE

19A03150

DECRETO 10 maggio 2019.

Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, e prevede l'individuazione di esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 22, primo comma, che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto e attività assimilate e l'art. 24 che disciplina la registrazione dei corrispettivi per i soggetti che esercitano le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

